



lettera A), particolare trattazione occorre però fare per quelle dipendenti dai noti accordi intervenuti, nel 1952, fra gli organi di governo e i maggiori Istituti finanziari, per il collocamento delle annualità che lo Stato avrebbe liquidato per l'attuazione del vasto programma di opere pubbliche, di cui alle leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660.

A tale scopo, il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione dell'8 febbraio 1952, autorizzò uno stanziamento di 7 miliardi di lire da assorbire nel triennio 1952-1954, dando in pari tempo mandato al Comitato permanente, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Organico dell'I.R.A. per la scelta delle operazioni.

Sempre con la deliberazione sopra ricordata, il Consiglio stabilì che le dette operazioni sarebbero state effettuate al tasso di sconto del 7,50%, oltre la commissione "una tantum" dell'1,50%, e tali condizioni furono comunicate al Ministero di Lavori Pubblici, che ne avrebbero tenuto conto per il calcolo degli oneri derivanti all'imprendito.